



TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,

letto il ricorso depositato in data 24.4.2026 da **Catanzaro Servizi s.p.a.**, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Indipendenza n. 43, C.F. e P.IVA 02371820792, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) CCII per l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC);

dato atto che la Società ha dedotto (i) che il finanziamento, della somma di € 200.000,00, è essenziale per sostenere finanziariamente la fase di avvio dei nuovi servizi affidati dal Comune di Catanzaro, socio unico; (ii) che tali servizi sono caratterizzati da maggiore redditività e rappresentano il cardine del percorso di risanamento; (iii) che senza tale finanziamento la società rischierebbe di non avere le risorse necessarie per far fronte ai costi iniziali necessari per l'attivazione dei servizi, mettendo a repentaglio l'implementazione del Piano industriale e, quindi, la stessa continuità aziendale;

dato atto che il ricorso è stato notificato al soggetto finanziatore e ai primi dieci creditori per ammontare, nonché comunicato, nei modi di seguito precisati, a tutti i creditori (compresi anche i lavoratori dipendenti) ritenuti "parti interessate" rispetto al beneficio della prededuzione accordato ai finanziamenti;

precisato che, stante il rilevante numero di controinteressati, con decreto del 27.4.2026 sono state previste forme di comunicazione diverse dalla notifica del ricorso e del decreto a tutti i creditori e, nello specifico, l'inserimento del decreto per estratto in lingua italiana nella *home page* del sito della ricorrente, la pubblicazione sempre per estratto alla prima data utile su un quotidiano locale, anche nella sola sezione degli annunci online e l'invio di PEC informativa ai soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

che è stato chiesto parere all'Esperto, Dott. Giovanni Puccio;

che con il citato decreto è stato nominato, per le verifiche in ordine alla funzionalità alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, un ausiliario del Giudice nella persona del Dott. Andrea Panizza;

ritenuto che, ai fini dell'autorizzazione richiesta al Tribunale, sia necessario l'accertamento in ordine:

- a) alla ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa tramite esame del piano di risanamento proposto e del complessivo fabbisogno finanziario del debitore;
- b) alla funzionalità dei finanziamenti alla continuità aziendale della ricorrente;
- c) alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori in rapporto alle effettive soluzioni alternative al supporto alla continuità tramite il finanziamento in esame;

che è stato concesso termine, fino al 19.5.2026, alle parti (contro)interessate per interloquire sulla richiesta, riservando alla scadenza di provvedere sulla domanda;

rilevato che l'Esperto ha depositato una propria relazione nella quale ha dato conto dello sviluppo delle trattative, rappresentando esser stato formalizzato un "modello di accordo quadro", già sottoscritto con alcuni fornitori strategici (Pet Point s.a.s., Zoofarm s.r.l., Dopago s.r.l. e la Dott.ssa Pullano Livia) e parallelamente esser stata gestita, con esito positivo, la negoziazione con il creditore CALMEFIN Immobiliare S.r.l., propedeutica alla stipula di un accordo di moratoria; ancora, ha dato atto dello stato delle istanze relative alla transazione fiscale, ai fini della ristrutturazione dell'indebitamento maturato nei confronti dei creditori pubblici, nonché dell'adesione della Società alla definizione agevolata (c.d. rottamazione *quinquies*);

quanto alla sussistenza delle concrete prospettive di risanamento, l'Esperto ha evidenziato come queste siano strettamente connesse all'attuazione del "Piano Industriale 2026-2030", basato su proposte operative e finanziarie ritenute, dal medesimo, ragionevolmente perseguibili. In particolare, l'Esperto ha segnalato come si pongano in tale direzione le delibere di affidamento dei nuovi servizi (segnatamente: verde urbano, manutenzione strade, lampade votive, gestione dell'assistenza tecnica in favore del Comune di Catanzaro e pontili nautici), segnalando altresì come *"l'effettiva produzione di tali flussi è strettamente subordinata alla tempestiva attivazione dei programmati ulteriori servizi operativi, il cui avvio secondo il cronoprogramma, risulta essenziale per evitare scostamenti rispetto alle previsioni di budget"*;

rilevato che l'Esperto ha concluso per la funzionalità del finanziamento da parte del socio unico alla continuità aziendale. Sotto questo profilo, l'Esperto ha evidenziato come l'attivazione dei

nuovi servizi determini l'immediata insorgenza di costi operativi (per l'approvvigionamento di materie prime, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e il ripristino dell'efficienza dei mezzi d'opera, necessari a garantire gli standard di sicurezza e operatività contrattuali) a fronte dell'incasso di ricavi che avverrà secondo una tempistica differita; per tale ragione, secondo l'Esperto, *“l'apporto di finanza esterna di € 200.000,00, prevista anche nel Piano da parte del Comune di Catanzaro, assume una valenza determinante [...] La tempestiva disponibilità di queste risorse garantirebbe la continuità aziendale nella fase critica di avvio, permettendo l'esecuzione puntuale dei contratti che costituiscono il pilastro fondamentale per il successo del piano di risanamento”*;

rilevato che l'Esperto ha ritenuto altresì sussistente la funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori, rappresentando come lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale comporterebbe *“effetti distruttivi”* per la massa creditoria, atteso che l'interruzione immediata dei servizi causerebbe la risoluzione dei contratti *in house*, la drastica svalutazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e l'insorgere di ingenti passività prededucibili da lavoro (TFR e indennità). Pertanto, ha concluso ritenendo che la continuità aziendale, garantita dal finanziamento richiesto, sia funzionale per la riuscita del piano di risanamento;

rilevato che l'Esperto ha, inoltre, dato atto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 23.4.2026, ha sollevato rilievi e osservazioni sulle delibere del Consiglio comunale con le quali sono stati assegnati alla Catanzaro Servizi S.p.A. i servizi relativi alle lampade votive, alla gestione del verde e alla manutenzione stradale, e che il Comune di Catanzaro ha comunicato la propria intenzione di superare i rilievi mossi dall'Autorità Garante, ponendo in essere le attività necessarie volte a confermare la legittimità degli affidamenti approvati;

che, alla luce di ciò, ha prospettato come *“soluzione maggiormente aderente ai principi di tutela della massa dei creditori, è rappresentata dall'esecuzione da parte del Socio Unico di un aumento di capitale – ovvero di un apporto in conto capitale o a fondo perduto – per l'importo di € 200.000,00, in luogo del finanziamento prededucibile oggetto dell'istanza del 24.04.2026”* o, in alternativa che il ricorso *“al finanziamento prededucibile ex art. 22 CCII per € 200.000,00 dovrebbe configurarsi come soluzione residuale, da attivare subordinatamente all'effettivo affidamento e all'avvio concreto dei servizi oggetto delle Delibere del Consiglio Comunale nn. 6-7-8 del 6/2/2026, ovvero di servizi alternativi di equivalente capacità reddituale, tali da garantire la generazione dei flussi di cassa necessari alla sostenibilità del Piano e al rimborso del finanziamento stesso”*;

rilevato che l'Ausiliario ha riscontrato la funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale, evidenziando come la funzione del finanziamento sia quella di assicurare alla Società un presidio temporaneo di liquidità operativa nella fase di avvio dei nuovi affidamenti di servizi da parte del Comune di Catanzaro; ha sottolineato che la continuità aziendale prospettata dal Piano risulta quindi strettamente collegata all'effettiva attivazione dei nuovi servizi e alla conseguente generazione dei flussi di cassa operativi, nonché l'indispensabilità dell'apporto finanziario nella fase di start-up dei nuovi servizi, come espressamente confermato dall'Esperto; quanto alla funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori, da valutarsi attraverso la comparazione tra lo scenario di continuità delineato dal Piano e l'alternativa liquidatoria, l'Ausiliario ha evidenziato come lo scenario liquidatorio prospetterebbe conseguenze sensibilmente deteriori per il ceto creditorio, dal momento che la cessazione dell'attività comporterebbe l'immediata interruzione dei contratti *"in house"* con il Comune, unico cliente della Società, l'azzeramento dei flussi operativi, il probabile deprezzamento degli asset aziendali in sede liquidatoria e l'insorgenza di rilevanti passività prededucibili derivanti dai rapporti di lavoro dei 119 dipendenti; il medesimo ha altresì precisato che lo scenario liquidatorio rappresentato non è suffragato da una simulazione numerica ma solamente dalla descrizione dei punti – ritenuti, comunque, condivisibili – che rendono preferibile la continuità aziendale;

rilevato che la ricorrente ha depositato gli esiti delle notificazioni e comunicazione effettuate;

rilevato, infine, che nel termine assegnato, si è costituito un unico creditore, CALMEFIN IMMOBILIARE S.R.L., il quale ha manifestato la propria opposizione *"limitatamente alla concessione del beneficio della prededucibilità delle somme di cui al finanziamento"* in ragione del fatto che il Comune di Catanzaro è unico committente della società ed in quanto tale sarebbe responsabile nella causazione dello stato di dissesto finanziario e di decozione della Società, avendo nel corso del tempo remunerato le prestazioni rese dalla Società in suo favore con corrispettivi inadeguati rispetto ai costi da sostenere; di conseguenza, in tesi, *"non sarebbe corretto consentire, a chi ha contribuito a cagionare l'odierna situazione patrimoniale della società quale socio unico, di vedersi autoassegnato un titolo di privilegio in violazione della par conditio creditorum"*;

tanto rilevato, va in primo luogo precisato che la composizione negoziata della crisi non è una procedura concorsuale ma un percorso di negoziazione e, dunque, trattasi di uno strumento stragiudiziale;

rilevato, ancora, che nel caso di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili l'intervento del Tribunale è finalizzato ad incentivare il finanziamento dell'impresa che si trova in condizioni di squilibrio economico e finanziario consentendo, come chiarito da autorevole dottrina, la "prenotazione" della prededuzione nel caso di una eventuale futura apertura del concorso; pertanto, ove non si volesse ottenere questo effetto (prenotativo della prededuzione) non sarebbe necessario ricorrere al Tribunale, atteso che l'impresa che ha avviato il percorso della composizione negoziata della crisi non è sottoposta ad alcuno spossessamento, come chiarito anche nella relazione illustrativa al secondo correttivo del Codice della Crisi.

Ateris verbis: l'autorizzazione del Tribunale rileva ai soli fini della prededuzione;

precisato che la prededuzione, come costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, rappresenta una qualità del credito che attribuisce non una causa di prelazione ma una "precedenza processuale" e, pertanto, la prededuzione non ha senso, né esiste se dissociata dalle procedure esecutive o concorsuali;

ritenuto, di conseguenza, che il riconoscimento della prededuzione maturi solo nel caso di eventuale e futura apertura di procedure esecutive e concorsuali, come esplicitato dal comma 1 ter dell'art. 22 CCII, introdotto dall'ultimo correttivo al Codice della Crisi;

rilevato che nel caso di specie la Società ha chiesto di essere autorizzata a contrarre con il socio unico, Comune di Catanzaro, un finanziamento prededucibile di € 200.000,00, in quanto necessario a sostenere finanziariamente l'impresa nella fase di avvio dei nuovi servizi alla medesima affidati dal socio unico;

che la Società ha, dunque, esposto come il finanziamento sia funzionale rispetto alla continuità aziendale, poiché l'attivazione dei nuovi servizi rappresenta *"il cardine del percorso di risanamento"* nonché rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, atteso che la riuscita del percorso di risanamento è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che l'autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibile dell'importo di € 200.000,00 dal socio unico possa essere concessa **nei limiti di seguito precisati**;

ritenuto, sulla base di quanto concordemente esposto dall'Esperto e dall'Ausiliario, che il finanziamento richiesto sia necessario per consentire l'attivazione dei nuovi affidamenti di servizi da parte del Comune di Catanzaro e che la continuità aziendale sia strettamente collegata all'effettiva attivazione di tali servizi, i quali genereranno flussi di cassa operativi;

dato atto che l'Esperto ha sottolineato l'indispensabilità dell'apporto finanziario nella fase di start-up dei nuovi servizi e, parallelamente, che la mancata disponibilità della provvista potrebbe

compromettere l'effettiva attuazione del Piano e ha rilevato, altresì, come allo stato sussistano concrete prospettive di risanamento, ritenendo la continuità aziendale idonea a generare flussi di cassa sufficienti a coprire gli accordi transattivi in corso di negoziazione, ma non ha mancato di rilevare come *“Tuttavia, l'effettiva produzione di tali flussi è strettamente subordinata alla tempestiva attivazione dei programmati ulteriori servizi operativi, il cui avvio secondo il cronoprogramma, risulta essenziale per evitare scostamenti rispetto alle previsioni di budget”* (pag. 4, relazione Esperto);

ritenuto, di conseguenza, che l'autorizzazione a contrarre il finanziamento prededucibile possa essere **concessa se e nella misura in cui sia destinata a fronteggiare la specifica e temporanea esigenza di liquidità connessa alla fase iniziale di avvio dei nuovi servizi previsti dal Piano (di seguito precisati)**, fase caratterizzata da un disallineamento temporale tra costi immediati di start-up dei nuovi servizi e successiva maturazione dei ricavi;

rilevato altresì che lo scenario di continuità delineato dal Piano consente il miglior soddisfacimento dei creditori, come concordemente esposto dall'Esperto e dall'Ausiliario, e che la cessazione dell'attività determinerebbe immediate conseguenze pregiudizievoli per il ceto creditorio;

precisato che la predicibilità del credito derivante dal compimento dell'atto (*i.e.* dall'erogazione del finanziamento) non potrebbe in alcun modo operare ove le somme finanziate venissero destinate a coprire i costi della gestione corrente; in tale ipotesi, infatti, verrebbe meno il duplice presupposto della funzionalità alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori;

dato atto che i nuovi servizi di cui si prevede l'affidamento (per quanto ricavabile dal piano) sono costituiti dal:

- Servizio in concessione della gestione delle lampade votive nei quattro cimiteri urbani di Catanzaro;
- Servizio in concessione della gestione del forno crematorio al cimitero comunale di Via Paglia (per il quale si prevede la decorrenza effettiva nel primo semestre 2027);
- Servizio in concessione della gestione dei grandi impianti di pubblicità su aree comunali (per il quale si prevede la decorrenza dal 2027);
- Servizio di gestione della manutenzione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali;
- Servizio di gestione del verde pubblico;
- Gestione del servizio di assistenza tecnica ai programmi comunali finanziati con fondi comunitari o straordinari nazionali e regionali (delibera n. 5 del 6.2.2026);

- Servizio in concessione della gestione del terzo specchio d'acqua del porto di Catanzaro Lido con pontili nautici;

Dato atto che, sulla base della documentazione in atti, risulta siano stati affidati con delibere assunte in data 6.2.2026 i seguenti servizi:

- Gestione del servizio di assistenza tecnica ai programmi comunali finanziati con fondi comunitari o straordinari nazionali e regionali (delibera n. 5 del 6.2.2026);
- Servizio in concessione della gestione delle lampade votive nei quattro cimiteri urbani di Catanzaro (delibera n. 6 del 6.2.2026);
- Servizio di gestione della manutenzione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade comunali (delibera n. 8 del 6.2.2026);
- Servizio di gestione del verde pubblico (delibera n. 7 del 6.2.2026);

Che in relazione al servizio in concessione della gestione del terzo specchio d'acqua del Porto di Catanzaro Lido con pontili nautici, il Comune ha concesso con determina D.D. n.17 del 7/1/2026 l'autorizzazione alla stipula del contratto di concessione (mentre non consta, ad oggi, che sia stato stipulato il relativo contratto);

ritenuto che l'autorizzazione non possa essere concessa in relazione a servizi per i quali risulta allo stato del tutto aleatoria la relativa attivazione o, comunque, per i quali, secondo le previsioni del piano, l'avvio si colloca posteriormente alla conclusione della composizione negoziata;

ritenuto di conseguenza che l'autorizzazione al finanziamento possa essere concessa limitatamente ai servizi di (i) gestione delle lampade votive, (ii) gestione della manutenzione stradale, (iii) gestione del verde pubblico, (iv) gestione del servizio di assistenza tecnica ai programmi comunali finanziati con fondi comunitari o straordinari nazionali e regionali; (v) gestione del terzo specchio d'acqua del Porto di Catanzaro Lido, in relazione ai quali risultano assunte le relative delibere di affidamento e, per la gestione del 3° specchio d'acqua del Porto di Catanzaro Lido, risulta autorizzata la stipula del contratto di concessione; per i restanti servizi non risultano adottate le relative delibere di affidamento o, comunque, se ne prevede l'avvio in un arco temporale che si colloca certamente dopo la conclusione della composizione negoziata (come ad es. il servizio in concessione della gestione dei grandi impianti di Pubblicità su aree comunali e il servizio in concessione della gestione del Forno crematorio);

rilevato inoltre che con parere in data 24.4.2026 l'AGCM ha formulato osservazioni in relazione alle delibere di affidamento dei servizi di gestione delle lampade votive (delibera n. 6 del

6.2.2026), di manutenzione, gestione e implementazione del verde urbano (delibera n. 7 del 6.2.2026) e il servizio di manutenzione del piano viabile e delle pertinenze stradali (delibera n. 8 del 6.2.2026), ritenendole “*illegittime in quanto non idonee ad assolvere agli obblighi ricognitori e motivazionali previsti dagli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022*” e che, di conseguenza, ha invitato il Comune di Catanzaro a comunicare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte, in assenza delle quali l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni;

dato atto che sul punto l’Esperto ha segnalato come il parere dell’AGCM introduca un elemento di incertezza sulla tenuta del piano atteso che “*l’equilibrio del Piano Industriale 2026-2030 poggia sull’affidamento di nuovi servizi a maggiore redditività che, ad oggi, non risultano ancora formalizzati e rappresentano pertanto una variabile critica per la tenuta del risanamento*” (pag. 6, relazione Esperto);

rilevato che tale situazione, chiaramente delineata, **imponga alla Società una costante opera di monitoraggio sul Piano**, onde intercettare sopravvenuti scostamenti rispetto alle assunzioni poste a base del medesimo, che rendano non verificabili le proiezioni di equilibrio economico-finanziario;

ritenuto di conseguenza che, nel concedere l’autorizzazione, non si possa non tener conto dei rilievi formulati dall’AGCM, i quali, ove non venissero superati, precluderebbero l’effettivo avvio dei servizi oggetto delle delibere di affidamento del febbraio 2026;

ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, il finanziamento prededucibile richiesto sia funzionale alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori solo se destinato a consentire la concreta attivazione dei servizi (nel senso della sua necessità per far fronte ai costi legati all’avvio degli stessi), attivazione che dovrà inevitabilmente avvenire entro il termine di durata della composizione negoziata, restando altrimenti esclusa ogni possibilità di riconoscere la prededucazione al credito derivante dal finanziamento;

ritenuto che l’autorizzazione concessa nei limiti sopra evidenziati non comporti un inaccettabile pregiudizio per i creditori;

quanto alla prospettazione dell’Esperto secondo la quale una “*soluzione maggiormente aderente ai principi di tutela della massa dei creditori, è rappresentata dall’esecuzione da parte del Socio Unico di un aumento di capitale – ovvero di un apporto in conto capitale o a fondo perduto*”, deve rilevarsi che (i) in astratto non è difficile immaginare altre soluzioni che non abbiano alcuna ricaduta sul ceto creditorio delle quali occorre, tuttavia, vagliare l’effettiva percorribilità; (ii) nel caso concreto, il Comune di Catanzaro, al fine evitare violazioni del precetto del divieto di soccorso finanziario

ha formulato richiesta di parere preventivo alla Corte dei Conti, la quale non consta, ad oggi, abbia fornito riscontro;

quanto all'opposizione sollevata da CALMEFIN IMMOBILIARE S.R.L., rilevato che il creditore opponente non ha nel caso di specie contestato la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 22 CCII per la concessione del finanziamento, ossia la funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, ma ha inteso stigmatizzare la pregressa condotta del socio unica consistita nel remunerare con corrispettivi inadeguati rispetto ai costi i servizi affidati alla Società, ritenendo di conseguenza di opporsi rispetto al riconoscimento della prededuzione;

ritenuto che, rispetto al vaglio che il Tribunale è chiamato a compiere in questa sede, non assuma rilievo la condotta pregressa del socio, se non nella misura in cui la stessa impatti sulla funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato che tale creditore non si è opposto alla concessione delle misure protettive (né, invero, alla concessione delle misure cautelari, le quali, sebbene richieste dalla Società, non sono state concesse dal Tribunale); che tale creditore e la Società, secondo quanto rilevato e documentato dall'Esperto, hanno sottoscritto un accordo in data 11.3.2026; che, in conseguenza di ciò deve ritenersi che tale creditore ritenga perseguibile il risanamento dell'impresa, il quale si basa sull'attivazione dei nuovi servizi;

ritenuto di conseguenza che l'opposizione del creditore possa essere superata, anche in considerazione del fatto che l'autorizzazione viene concessa in quanto il finanziamento è funzionale a consentire l'attivazione dei nuovi servizi;

pertanto, nei limiti in cui la stessa viene data, non comporta, come detto sopra, un inaccettabile pregiudizio per i creditori;

ritenuto, in conclusione, di autorizzare la Società a contrarre un finanziamento prededucibile con il socio unico sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00 destinato a sostenere i costi di avvio dei servizi di gestione delle lampade votive, (ii) gestione della manutenzione stradale, (iii) gestione del verde pubblico, (iv) gestione del servizio di assistenza tecnica ai programmi comunali finanziati con fondi comunitari o straordinari nazionali e regionali; (v) gestione del terzo specchio d'acqua del Porto di Catanzaro Lido, a condizione che l'AGCM non promuova ricorso avverso le delibere di affidamento nn. 6 - 7- 8 del 6.2.2026 e che l'attivazione

dei servizi e l'erogazione del finanziamento avvengano entro il termine di durata della composizione negoziata;

le spese tra le parti con contrapposte conclusioni vanno compensate, sia in considerazione dell'esito del procedimento, sia in ragione del fatto che si verte in materia del tutto nuova sulla quale si rinvencono divergenti soluzioni nella giurisprudenza di merito;

p. q. m.

autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma primo, lett b), CCII la ricorrente a contrarre un finanziamento prededucibile con il Socio unico, destinato a sostenere i costi di avvio dei servizi di gestione delle lampade votive, (ii) gestione della manutenzione stradale, (iii) gestione del verde pubblico, (iv) gestione del servizio di assistenza tecnica ai programmi comunali finanziati con fondi comunitari o straordinari nazionali e regionali, (v) gestione del terzo specchio d'acqua del Porto di Catanzaro Lido, sino a concorrenza dell'importo di € 200.000,00, in assenza di ricorso avverso le delibere di affidamento nn. 6 - 7- 8 del 6.2.2026 assunte dal Comune di Catanzaro e prevedendo che l'attivazione dei servizi e l'erogazione del finanziamento avvengano entro il termine di durata della composizione negoziata.

Dispone la compensazione delle spese del presente procedimento tra la ricorrente e il creditore costituito.

Si comunichi alle parti costituite, all'Esperto e all'Ausiliario.

01/06/2026

Il Giudice

Chiara Di Credico